

**INTERPRETAZIONE CONGIUNTA DEI CONSERVATORI DELL'EMILIA – ROMAGNA SUL  
D.M. 37/2008**

**NETWORK CONSERVATORI**

**1- possesso dei requisiti di abilitazione di impresa individuale artigiana.**

Dall'entrata in vigore della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, l'impresa artigiana è una impresa iscritta nel Registro delle Imprese e, come tale, soggiace, innanzi tutto, alle regole previste per il suddetto Registro. Per quanto attiene la qualifica di "impresa artigiana", unico organo competente ad esprimersi, attualmente, è il Servizio Regionale per l'artigianato, con sede a Bologna.

Attualmente il Registro delle Imprese, effettuata l'istruttoria delle istanze di iscrizione, secondo le regole valide per il Registro Imprese, provvede all'iscrizione dell'impresa sia nella sezione piccolo imprenditore/ordinaria, sia nella sezione artigiana, salvo poi segnalare al Servizio, per eventuali approfondimenti relativi alla qualifica di "impresa artigiana", le posizioni che sembrano contrastare con la prassi a suo tempo instaurata dalle singole CPA.

**2- possesso dei requisiti di abilitazione di impresa non artigiana**

Le figure che soddisfano il rapporto di immedesimazione con l'impresa, da dimostrare con la documentazione che è ritenuto indispensabile allegare a dimostrazione del suddetto rapporto, sono le seguenti:

- **Titolare**
- **amministratore**
- **lavoratore dipendente**
- **socio prestatore d'opera**
- **familiare collaboratore**
- **associato in partecipazione** (previa allegazione di copia del contratto registrato da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato)
- **direttore** (occorre accertare l'inquadramento contrattuale, il ramo operativo affidato, il potere rappresentativo dell'impresa ed eventuali limitazioni a tale potere)
- **Prestatore di lavoro somministrato** (art. 20 e segg. d. lgs. 276/2003)
- **Prestatore di lavoro intermittente** (artt. 33 e segg. D. lgs. 276/2003): solo in via sostitutiva
- **Prestatore di lavoro "ripartito"** (artt. 41 e segg. D. lgs. 276/2003)
- **Procuratore/ institore**

A titolo esemplificativo si riportano alcuni pareri MSE ed alcuni casi:

**1) non può essere RT** chi rivesta cariche nel cda di altra impresa, con poteri di amministratore o rappresentante o liquidatore;

**2) è ammissibile** invece che il RT sia, in altra impresa, socio di capitale (quindi non partecipante) e **NON AMMINISTRATORE**;

**3) non può essere RT** un libero professionista in qualità di consulente esterno, perché non è immedesimato con l'impresa; il rapporto fra impresa e RT deve essere stabile e continuativo;

**4) è ammissibile** invece che il RT sia anche amministratore di un'altra impresa **INATTIVA**;

**5) non può essere RT** colui che è legato all'impresa da un contratto di collaborazione a progetto, in quanto tale contratto non è valido per l'immedesimazione;

**6) è ammissibile** invece il contratto di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, a norma dell'art. 2549 del codice civile, cioè tale da prevedere la partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa, in cambio di un determinato apporto; il contratto di associazione deve essere registrato;

**7) è ammissibile** anche l'assunzione di RT a tempo determinato, restando inteso però che, allo scadere del contratto, l'impresa deve nominare, senza soluzione di continuità, un altro RT;

**8) è ammissibile** anche l'assunzione di RT con contratto a part-time, purchè tale forma contrattuale garantisca il pieno e totale coinvolgimento del RT nell'attività dell'impresa.

**9) è ammissibile** la nomina a RT di un dipendente che all'interno dell'impresa svolge altre funzioni e/o incarichi (ad es. Direttore tecnico, direttore o responsabile SOA) che - sebbene continuative - sono attinenti all'attività di responsabile tecnico.

**3- Passaggio dalla legge 46/90 al DM 37/2008 per le imprese ( artigiane ovvero**

**commerciali) già in possesso dei requisiti**

**IMPRESE IN POSSESSO DELLA SOLA QUALIFICAZIONE EX LEGGE n. 46/90**

Visto il recente pronunciamento del Ministero in materia e valutata la necessità di adeguare le risultanze della visura e del certificato camerale alla nuova normativa, **tutte** le imprese del settore saranno invitate a presentare apposita istanza, entro un congruo termine, con indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico e con richiesta di adeguamento dalla 46/90 al D.M.37/08 per le lettere e le specifiche voci denunciate precedentemente al Registro delle Imprese che trovano corrispondenza puntuale nella nuova declaratoria, unitamente alla seguente documentazione:

- SCIA e dichiarazione del Responsabile tecnico
- modello S5 (compilato nel solo riquadro NOTE specificando che: **“TRATTASI DI CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI 46/90 IN D.M. 37/08”**. Non si dovranno compilare i riquadri relativi all’inizio/modifica attività in quanto l’impresa manterrà come attività quella dichiarata in precedenza);
- Int. P. per il Responsabile Tecnico già riconosciuto ai sensi della L. 46/90;
- versamento dei diritti di segreteria maggiorati, in quanto deve essere effettuata una nuova istruttoria della documentazione prodotta comunque per quanto attiene alla figura del RT e a sue eventuali incompatibilità, e della TCG \*

**PRECISAZIONE ATTIVITÀ . Le imprese che, in sede di conversione delle abilitazioni dalla L. 46/90 al DM 37/2008, debbano precisare l’attività, non perfettamente descritta (nella cui descrizione di attività non risultino tutte le tipologie d’impianti effettivamente svolte nell’ambito delle singole lettere già riconosciute con la legge 46/90) oppure nei casi in cui non ci sia corrispondenza fra le lettere della 46/90 e le medesime lettere del DM (lettera A, B e C) dovranno, in aggiunta, presentare, a seconda dei casi:**

A) Modello S5/12 compilato nel campo modifica attività, descrivendo l’attività svolta secondo la declaratoria del DM, per le singole lettere già possedute e precisando nelle note del modello stesso che si tratta di precisazione dell’attività; non si ritiene necessario allegare fatture. In questo caso, infatti, non si avrebbe alcuna abilitazione per nuove attività di impiantistica, ma solo l’aggiornamento delle definizioni delle attività che l’impresa ha in precedenza legittimamente svolto con le abilitazioni 46/90 che aveva.

B) Mod. SCIA per l’attività ulteriore non prevista nella vecchia declaratoria precisata con allegata scheda del Responsabile Tecnico riferita alla persona già riconosciuta ai sensi della L. 46/90;

- modello S5/12 compilato nel campo MODIFICA ATTIVITÀ nel quale deve essere indicata come decorrenza la data di presentazione della denuncia (non potranno accettarsi date di inizio attività retroattive);
- Int. P. con i dati del Responsabile Tecnico;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante, con la quale autocertifica che l’impresa ha svolto attività di installazione di impianti nel settore industriale (specificando quali tipologie) per almeno tre anni anteriormente alla data del 27 marzo 2008, indicando nome e cognome del Responsabile Tecnico, e di essere in possesso delle fatture comprovanti l’effettivo svolgimento delle suddette attività, indicando il numero e la data di tali fatture (di almeno tre anni diversi), rendendosi disponibile a presentare gli originali alla Camera di Commercio qualora venga richiesto.

**LIMITAZIONI**

Art. 1 – **Lettera A** – la nuova A comprende anche 2 attività che prima erano nella B (impianti parafulmini e cancelli automatici); mentre per il cancelli è stato ribadito, anche da fonti Ministeriali, che sono essenzialmente impianti elettrici, per gli impianti parafulmini, il Responsabile Tecnico che denuncia il possesso della lettera A del dm 37/2008 deve avere svolto l’attività in impresa che aveva le lettere A+B della 46/90; se l’impresa aveva solo la lettera A della 46/90, l’interessato sarà invitato ad inviare, in allegato all’istanza, fatture (almeno 1 per ogni anno) che dimostrino che l’impresa ha installato anche impianti parafulmini in edifici non civili ante 27.03.08 per almeno 3 anni; se tale dimostrazione non potrà essere fornita, il soggetto potrà ottenere il riconoscimento della lettera A del DM 37/2008, con esclusione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Il Ministero delle Attività Produttive con nota prot. 547894 del 20/02/2004, acquisito il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha

chiarito che non è possibile accogliere denunce di inizio attività di installazione impianti antincendio limitate alla parte elettrica o a quella idraulica. Quindi non è più possibile riconoscere abilitazioni per la lettera G) limitata, pertanto si ritiene che, in caso di conversione delle abilitazioni dalla legge 46/90 a D.M. 37/08, si possa chiedere una lettera G completa, mentre, in ipotesi di richiesta di abilitazione da parte di soggetti che avevano prestato attività lavorativa in imprese con una G limitata, si ritiene che gli stessi possano richiedere una G completa.

***\*riguardo alla debenza della tassa di concessione governativa, Unioncamere regionale porrà un quesito all'Agenzia delle Entrate regionale. Nelle more, la CCIAA di Ravenna continuerà a non richiedere la tassa CC GG, salvo eventuale recupero delle corrispondenti somme.***

#### **4 – riferimenti legislativi per le imprese iscritte dopo il 27.03.2008**

Viene escluso l'aggiornamento "automatico" delle abilitazioni già presenti (ex Legge n. 46/90). Il DM 37 viene citato solo per nuove iscrizioni; in presenza di modifica attività viene attribuita abilitazione DM 37 per l'attività aggiunta ma non sono aggiornate le abilitazioni già presenti. Pertanto in sede di modifica l'impresa dovrà chiedere contestualmente l'adeguamento delle lettere 46/90 già possedute, con le regole sopra esposte.

#### **5- iscrizione imprese che hanno svolto attività impiantistiche in ambito industriale, al dm 37/08**

**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE** – Le imprese che **abbiano svolto regolarmente, prima dell'entrata in vigore del DM 37/08**, attività impiantistica in precedenza esclusa dall'ambito di applicazione della L. n. 46/90 ( **impiantistica industriale**) saranno invitate a regolarizzarsi mediante presentazione di opportuna documentazione (fatture) attestante lo svolgimento di tale attività per almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008; è inoltre **ammessa la presentazione di istanza di variazione attività**, con aggiunta di attività impiantistica industriale non in precedenza denunciata **con evento retroattivo ante 27.03.2008**, documentato da esibizione di fatture di lavori svolti ( secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente).

Viene quindi rilasciata l'abilitazione ai sensi del DM n. 37/2008 dalla data di regolarizzazione con iscrizione del responsabile tecnico e delle lettere per cui il soggetto risulta abilitato ai sensi delle nuove disposizioni.

**Per le imprese industriali che non possano vantare 3 anni di attività prima dell'entrata in vigore del suddetto DM**, ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnici, **sarà ritenuta valida anche documentazione comprovante lo svolgimento della medesima attività in data successiva al 27.03.2008: si precisa però che l'esercizio di tale attività regolamentata, emerso da tale documentazione, in quanto abusivo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.**

Le imprese industriali che non potranno esibire la documentazione probatoria di cui sopra dovranno dotarsi di un RT per il proseguimento dell' attività, ovvero cancellare l'attività impiantistica industriale a far data dal 27.03.2008.

#### **6 – requisiti personali minimi per l'ottenimento dell'abilitazione, in assenza di titolo di studio**

##### **TITOLARE, COLLABORATORE FAMILIARE E SOCIO**

Le prestazioni svolte in qualità di socio, collaboratore, titolare sono equiparate, anche in termini di durata, alle prestazioni lavorative e ai periodi di inserimento dei dipendenti così come disciplinato al comma 1°

##### Collaborazione tecnica continuativa

La collaborazione tecnica continuativa richiamata all'articolo 4, comma 2, del Decreto è riferita, oltre alle figure espressamente richiamate del titolare, socio o collaboratore familiare, anche ai legali rappresentanti/amministratori che non ricoprono la carica di socio.

La collaborazione deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente il processo produttivo documentabile attraverso la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi. Sono pertanto **inidonee** le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo/contabili o meramente direttive

### Associato in partecipazione

L'art. 4 del DM 37/08 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica sono acquisiti attraverso la prestazione come lavoratore subordinato o mediante un periodo di inserimento come titolare, socio o collaboratore familiare. A fronte di una normativa che individua in modo così specifico i destinatari della disposizione nonché la loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si esclude che il periodo di prestazione lavorativa svolta come "associato" in partecipazione sia idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Possibilità che, invece, nell'ambito della L. 46/90 era ormai pacifica in considerazione, tra l'altro, della circolare MICA 3439/c del 27/03/1998 (punto c). Allo stesso modo figure che già da prima erano considerate idonee a configurare i requisiti di immedesimazione richiesti dal legislatore quali co.co.co., co.co.pro ecc..

### **7- riconoscimento di abilitazioni parziali**

#### **LIMITAZIONI**

Art. 1 – **Lettera A** – la nuova A comprende anche 2 attività che prima erano nella B (impianti parafulmini e cancelli automatici); mentre per il cancelli è stato ribadito, anche da fonti Ministeriali, che sono essenzialmente impianti elettrici, per gli impianti parafulmini, il Responsabile Tecnico che denuncia il possesso della lettera A del dm 37/2008 deve avere svolto l'attività in impresa che aveva le lettere A+B della 46/90; se l'impresa aveva solo la lettera A della 46/90, l'interessato sarà invitato ad inviare, in allegato all'istanza, fatture (almeno 1 per ogni anno) che dimostrino che l'impresa ha installato anche impianti parafulmini in edifici non civili ante 27.03.08 per almeno 3 anni; se tale dimostrazione non potrà essere fornita, il soggetto potrà ottenere il riconoscimento della lettera A del DM 37/2008, con esclusione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Con Lettera Circolare n. 198381 del 24.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che siano abilitate all'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del decoder, anche le imprese il cui responsabile tecnico sia abilitato alla sola attività di installazione antenne (B limitata).

### **8– abilitazioni ai sensi dell'art. 4, lettera B: continuità del periodo lavorativo/ abilitazioni ai sensi dell'art. 4, lett. C: consecutività del periodo lavorativo**

#### Esperienza lavorativa idonea

Con riferimento alle casistiche contemplate nell'art. 4, 1 comma, vengono considerati idonei i periodi di inserimento maturati quale dipendente con mansioni di natura tecnica o comunque attinenti il processo produttivo; sono pertanto escluse le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive. Nel caso di lavoratore dipendente presso un'impresa operante in più settori dell'impiantistica, costituiscono elemento di valutazione la qualifica ricoperta e le mansioni di inquadramento. L'attività prestata quale dipendente con contratto part-time verrà conteggiata in misura proporzionale all'orario normale di lavoro.

Si precisa che si riterrà valido, al fine del raggiungimento degli anni di inserimento post titolo di studio previsti, anche il cumulo fra diverse esperienze lavorative (dipendenza + collaborazione tecnica in qualità di titolare, socio, collaboratore), contrariamente a quanto affermato in passato in alcuni pareri MSE, ritenendo che, poichè la norma parla di "inserimento" in impresa del settore, anche la collaborazione tecnica di titolari, soci, collaboratori possa essere considerata tale e pertanto possa essere utilmente considerata; questo in considerazione del fatto che il Ministero ha, in successivi pareri, superato il concetto di periodi continuativi/consecutivi.

### **9- abilitazioni ai sensi dell'art. 4, lett. B e C: tempi di conseguimento del titolo di studio**

Il titolo di studio deve essere stato conseguito prima dell'inizio del periodo lavorativo, come ribadito più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico in diversi successivi pareri.

### **10- validità della laurea breve e della laurea magistrale ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 4, lett. A**

#### Laurea abilitante

Visto il parere MSE prot. 9196 del 22/07/08, si stabilisce che tra i titoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del DM sia ricompresa, oltre alla laurea magistralis, anche la laurea triennale (cd. Laurea

breve).

Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell'ordinamento universitario, la Camera di Commercio può far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell'applicazione della L.n. 46/90. Per gli altri titoli le Camere di Commercio hanno la facoltà di richiedere all'interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il piano di studi ed, eventualmente, richiedere un parere ad hoc al Consiglio Universitario Nazionale per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico.

#### Diploma o qualifica di scuola secondaria del secondo ciclo

Nei titoli di studio di cui all'art. 4, comma 1, lettera B), sono ricompresi i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali al termine di un ciclo di studi quinquennale e gli attestati di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine del ciclo formativo triennale. Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell'ordinamento scolastico, le Camere possono far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell'applicazione della L. 46/90.

Per gli altri titoli le Camere hanno la facoltà di richiedere all'interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le materie del ciclo formativo ed, eventualmente, richiedere pareri agli istituti scolastici competenti o agli uffici scolastici regionali (parere MSE prot. n. 31461 del 08/10/08).

### **11 – applicazione del criterio di unicità di RT (art. 3, c. 1 e 2)**

#### **INCOMPATIBILITA' DEL RESPONSABILE TECNICO**

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 si ricava che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali o da parte del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Decreto.

La norma dispone che "il responsabile tecnico" possa svolgere tale funzione "per una sola impresa" e che la qualifica è "incompatibile" con ogni altra attività continuativa. Il MSE con propri pareri ha chiarito che l'incompatibilità riguarda l'esercizio di "qualsiasi" altra attività subordinata o autonoma (parere MSE al privato prot. 14963 del 05/08/08), inclusa l'attività lavorativa svolta quale "amministratore" o "liquidatore" di impresa societaria, anche se non impiantistica (parere MSE alla CCIAA di Firenze prot. 29404 del 01/10/08), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa. Tuttavia, sempre il MSE, con parere alla CCIAA di Savona prot. 32694 del 10/10/08, distingue la figura del "responsabile tecnico", intesa come persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa, da quella del legale rappresentante e del titolare che possiede i requisiti; pertanto afferma che "il divieto di svolgere ogni altra attività continuativa è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore (titolare)".

Alla luce delle citate risoluzioni ministeriali, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

- **che il "responsabile tecnico" è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione (ad esempio un dipendente, un associato in partecipazione, ecc. ...).**
- che la qualifica di "responsabile tecnico", come sopra descritta, può essere svolta per una sola Impresa;
- che la qualifica di "responsabile tecnico" è incompatibile con l'esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell'assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa;
- che non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di "responsabile tecnico" l'assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza;
- che il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria "qualificazione tecnico-professionale" per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti;

- che uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti, può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità prevista, invece, per la figura del "responsabile tecnico" incaricato.

### **PREPOSIZIONE ALLA GESTIONE TECNICA DI PIU' IMPRESE**

La mancanza di specifiche limitazioni nella precedente normativa ha consentito che un medesimo soggetto venisse preposto alla gestione tecnica di più imprese, per lo più ricorrendo a strumenti contrattuali quali l'associazione in partecipazione. Con l'entrata in vigore del DM 37/08 molte di queste situazioni si sono venute a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

#### **12 – abilitazione dell'impresa tramite i requisiti dell'A.D. di una società di capitali**

##### Collaborazione tecnica continuativa

La collaborazione tecnica continuativa richiamata all'articolo 4, comma 2, del Decreto è riferita, oltre alle figure espressamente richiamate del titolare, socio o collaboratore familiare, anche ai **legali rappresentanti/amministratori che non ricoprono la carica di socio.**

La collaborazione deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente il processo produttivo documentabile attraverso la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi. Sono pertanto **inidonee** le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive.

Si può ritenere che l'Amministratore Delegato sia equiparabile al legale rappresentante; in tal caso verrà richiesto che nelle deleghe sia espressamente prevista l'attività di installazione degli impianti ed il soggetto deve essere assicurato correttamente all' INAIL.

#### **13 – riconoscimento delle abilitazioni per l'imprenditore artigiano già abilitato che cessa l'attività e successivamente riapre un'altra attività**

In linea generale, non essendo prevista alcuna norma transitoria di collegamento fra la legge 46/90 ed il DM 37/08, per ogni nuovo soggetto giuridico è obbligatoria la presentazione di una SCIA con nomina di un RT in possesso dei requisiti previsti dal DM 37/08.

##### **CASI PARTICOLARI**

Nell'ipotesi di trasferimento della residenza o della sede legale di una impresa esercente attività di impiantistica da un'altra provincia all'altra, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali operati dalla CPA o dal RI di provenienza costituisce presupposto per la presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio senza la necessità di presentare una nuova SCIA, **purché siano rispettate le seguenti condizioni:**

- l'attività oggetto dell'iscrizione sia la stessa risultante dalla certificazione del Reg.Imprese/Albo di provenienza (quindi qualora sia indicata la legge 46/90 occorre adeguare a DM 37/08);

- il responsabile tecnico sia invariato;

- vi sia continuità temporale nello svolgimento dell'attività;

- **Variazione titolarità dell'impresa** – tutti gli eventi modificativi dell'impresa, che non riguardano l'attività del dm 37/08 o la variazione del RT, sono esclusi dalla presentazione di SCIA.

- **Trasferimento di azienda** - L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;

- conferimento di azienda;

- fusione e incorporazione;

- scissione;

- trasformazione

**Salvo il caso della trasformazione, che non comporta modifica del soggetto giuridico esercente l'attività, negli altri casi, essendo cambiato il soggetto giuridico esercente l'attività e quindi trattandosi di un'altra impresa, oltre agli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. , è necessario presentare una nuova SCIA ed allegare i modelli relativi alla figura del responsabile tecnico nominato con le attestazioni del possesso dei requisiti professionali e dell'assenza di situazioni di incompatibilità, sia**

**nel caso in cui venga confermato lo stesso nominativo, sia in caso di sostituzione. Dovranno essere altresì corrisposti bolli, diritti maggiorati e tassa di concessione governativa. Si precisa che la data di inizio dell'attività è quella della SCIA**

**Sospensione attività** – se dopo la sospensione riprende la stessa attività con lo stesso RT l'impresa non deve ripresentare la SCIA né ripagare la TCG; se riprende la stessa attività ma cambia RT, allega SCIA + DSAN del nuovo RT + diritti maggiorati + TCG \*

**Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico RT** – alla luce del parere MSE n. 83060 del 03.05.2011, è ammesso, nei casi di cessazione/ decesso e sostituzione del Responsabile Tecnico, e, per assimilazione, anche nei casi di nomina di un ulteriore RT **che non apporta nuove abilitazioni** all'impresa, che il relativo fatto sia denunciato al REA entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 giorni); il ritardo, oltre il 30° giorno, sarà sanzionato a termini di legge.

Diversamente, la nomina di un ulteriore RT, **che apporti all'impresa nuove abilitazioni, dovrà sempre avere data contestuale alla presentazione della pratica.**

*\*riguardo alla debenza della tassa di concessione governativa, Unioncamere regionale porrà un quesito all'Agenzia delle Entrate regionale. Nelle more, la CCIAA di Ravenna continuerà a non richiedere la tassa CC GG, salvo eventuale recupero delle corrispondenti somme.*

#### **14- riconoscimento dei requisiti maturati da dipendenti o soci partecipanti inquadrati come impiegato tecnico**

##### Esperienza lavorativa idonea

Con riferimento alle casistiche contemplate nell'art. 4, 1 comma, vengono considerati idonei i periodi di inserimento maturati quale dipendente con mansioni di **natura tecnica o comunque attinenti il processo produttivo**; sono pertanto escluse le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive.

Come previsto anche da pareri MSE, la prestazione lavorativa di un soggetto inquadrato come "impiegato tecnico" potrà essere valutata solo previa esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo esercizio di attività di installazione.

#### **15- riconoscimento di abilitazioni parziali per impianti di riscaldamento a legna o biomasse**

Nella lettera C del DM sono previsti gli "Impianti di riscaldamento di qualunque natura e specie" nonché le "opere di evacuazione dei prodotti della combustione"; anche secondo un parere MSE del 2011 (n. 6703) che richiama un precedente parere del 2010 (n. 1118) l'attività rientra fra quelle disciplinate dal dm ( e già prima anche dalla legge 46/90).

Pertanto le imprese installatrici dei suddetti impianti devono avere l'abilitazione alla lettera C.

#### **16- applicazione dell'art. 6 della legge 25/96**

##### **Art. 6 Legge 25/1996**

I vari pronunciamenti del MSE fanno ritenere che tale disposizione continui a trovare applicazione anche nel DM 37/2008; pertanto i requisiti vanno riconosciuti a coloro che hanno maturato, come titolari o soci prestatori d'opera, almeno 1 anno di attività prima dell'entrata in vigore della legge 46/90, riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/AIA e da presentazione di idonea documentazione.

Il requisito viene riconosciuto a coloro che erano iscritti con l'attività di impiantistica ed avevano regolarmente denunciato l'attività svolta. Eventuali denunce retroattive non sono ritenute valide ai fini del riconoscimento dell'abilitazione ai sensi della predetta norma.

#### **17- Attività non ricomprese nel DM 37/08 -**

##### **ATTIVITA' NON RICOMPRESSE NEL D.M. 37/08**

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto termico e sui serbatoi GPL. Si precisa che la manutenzione ordinaria degli ascensori è soggetta a patentino rilasciato dalla Prefettura all'impresa che effettua i lavori (non ad uno specifico responsabile tecnico)

- attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico.

-l'installazione di impianti di produzione di energia connessi solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e laddove non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle (circolare MSE 7821 del 07/08/2007).

-Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazioni mobili non collegati agli edifici, quali impianti per l'illuminazione e il funzionamento di palchi o stands; per le luminarie, inizialmente escluse, un successivo parere del Ministero le fa rientrare nelle pertinenze degli edifici, in quanto l'allaccio elettrico è appunto agli edifici circostanti.

Nonostante la premessa, si è constatato in alcune occasioni la difficoltà ad individuare quali, tra le attività dichiarate, siano effettivamente escluse dalla applicazione del DM pertanto si è concordato, in questi casi di far precisare all'impresa che l'attività "non rientra tra quelle disciplinate dal D.M. 37/2008. "

## **18 – Uffici tecnici interni –**

### **Uffici tecnici interni**

Alla lettera c) dell'art. 2 del DM sono definiti come uffici tecnici interni "le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione", quindi le imprese non installatrici che hanno uffici tecnici interni sono autorizzate ad installare gli impianti aziendali (esclusivamente interni); per farlo però e poter rilasciare la dichiarazione di conformità a cui sono tenute (art. 7 co.4) a queste strutture deve essere preposto un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del DM 37/08.

Circa l'individuazione dell'organismo competente ad accertare i requisiti in capo ai responsabili tecnici di questi uffici tecnici interni, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere indirizzato alla CCIAA di Viterbo n. 50578 del 24/11/2008, ha chiarito che tale verifica spetta alla Camera di Commercio. La richiesta di iscrizione del responsabile tecnico, in mancanza di modelli predefiniti, sarà inoltrata attraverso la modulistica SCIA Impiantistica allegata ad un modello S5 (compilato nel quadro note indicando che trattasi di ufficio tecnico interno) + int P (con i dati del responsabile tecnico); è previsto il pagamento della Tassa di Concessione e dei diritti maggiorati. I periodi di dipendenza specializzata svolti alle dirette dipendenze di imprese non installatrici sono valutati positivamente, ai fini del riconoscimento dei requisiti 37/08 se l'ufficio tecnico interno risulta nella visura Registro Imprese, con il Resp. Tecn. nominato per le corrispondenti lettere del DM 37/08. Ai fini del riconoscimento dei requisiti è possibile dimostrare l'esistenza dell'Ufficio tecnico interno anche se esso non risulta iscritto al Registro delle imprese purchè si possa dimostrare la sua esistenza mediante l'esibizione di atti interni. Nella definizione rientrano anche gli uffici tecnici interni degli Enti pubblici, che non possono essere iscritti nel RI; in questo caso, considerata la necessità di pubblicizzare questi Responsabili Tecnici, si decide di inserirli in ARCA. pubblici, che non possono essere iscritti nel RI; in questo caso, considerata la necessità di pubblicizzare questi Responsabili Tecnici, si decide di inserirli in ARCA.